REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 712/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 711/75 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 del suddetto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa del notevole aumento del costo della vita registrato nelle sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel secondo semestre 1974, occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti ;

considerando che l'adeguamento ha carattere di anticipo, e come tale sarà detratto al momento dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni che verrà deciso dal Consiglio nel corso dell'esame annuale del livello delle retribuzioni da effettuare nel prossimo mese di settembre, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, per il periodo di riferimento 1° luglio 1974 — 30 giugno 1975,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Belgio	141,6
Danimarca	182,5
Repubblica federale di Germania	124,4
Francia	169,3
Irlanda	164,2
Italia	159,0
Lussemburgo	141,6
Paesi Bassi	135,8
Regno Unito	162,0
Svizzera	130,2
Stati Uniti	194,8

2. A decorrere dal 1° gennaio 1975, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per i paesi delle Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarano di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	141,6
Danimarca	182,5
Repubblica federale di Germania	124,4
Francia	169,3
Irlanda	164,2
Italia	159,0
Lussemburgo	141,6
Paesi Bassi	135,8
Regno Unito	162,0

Se il titolare di una pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

---

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.